

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **9/1977** (ECLI:IT:COST:1977:9)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **ROSSI** - Redattore: - Relatore: **CRISAFULLI**

Camera di Consiglio del **11/11/1976**; Decisione del **04/01/1977**

Deposito del **12/01/1977**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8677**

Atti decisi:

N. 9

SENTENZA 4 GENNAIO 1977

Deposito in cancelleria: 12 gennaio 1977.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 17 del 19 gennaio 1977.

Pres. ROSSI - Rel. CRISAFULLI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del regio decreto legge 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre

1974 dal pretore di Milano, nel procedimento di lavoro vertente tra il sindacato CISNAL e la società Alemagna, iscritta al n. 363 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 29 ottobre 1975.

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1976 il Giudice relatore Vezio Crisafulli.

Ritenuto in fatto:

1. - Nel corso di un procedimento di lavoro tra il sindacato CISNAL e la Società Alemagna, concernente, tra l'altro, il problema dei locali da destinare alla rappresentanza aziendale del detto sindacato a norma della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), il pretore di Milano, con ordinanza 26 novembre 1974, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura) che disciplina il comportamento dei magistrati suscettibile di sanzioni disciplinari, per contrasto con gli artt. 21 e 101, della Costituzione.

In merito alla rilevanza della questione si sostiene che la norma impugnata ha costituito il fondamento del procedimento disciplinare cui lo stesso pretore di Milano è stato sottoposto a seguito del proprio decreto emesso per la decisione di identica vertenza. In procinto di decidere la causa attualmente pendente, il giudice a quo considera menomata la propria indipendenza dall'esistenza dell'art. 18 del r.d.l. n. 511 del 1946, per il timore di essere nuovamente sottoposto a procedimento disciplinare.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, si asserisce che la norma darebbe luogo ad un sindacato sull'ideologia del giudice violandone la libertà di pensiero, nonché l'indipendenza di giudizio.

2. - Non vi è stata costituzione di parti né ha esplicitato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto:

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), concernente la responsabilità disciplinare dei magistrati, è stata sollevata nel corso di un procedimento avente per oggetto la destinazione di locali aziendali ad una associazione sindacale a norma della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).

Risultando evidente l'assoluta estraneità al giudizio a quo della norma denunciata, la questione va dichiarata manifestamente irrilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, sollevata, in riferimento agli artt. 21 e 101 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.